



**Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**  
**ORDINANZA**

*Occupazione temporanea di specchi d'acqua - Interdizione alla navigazione per attività di perforazione "Progetto Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea"*

**Re-entry e Completamento pozzo Argo 2**

**(dal 15/11/2023 al 15/02/2024)**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del compartimento marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** l'istanza n. SPA-DRILLOFF-S10K-008/2023 del 12/05/2023, con cui la società "Servizi Energia Italia S.p.a." ha chiesto l'occupazione temporanea degli specchi acquei necessari alle attività di perforazione nell'ambito del "Progetto offshore ibleo – Campi Argo e Cassiopea";
- VISTA:** l'integrazione documentale della società "Servizi Energia Italia S.p.A." inviata con nota n. DRILLOFF-S10K-010/2023 del 02.08.2023 assunta a prot. n.16403 del 03/08/2023;
- VISTI:** i nulla-osta allo svolgimento delle attività richieste dello Stato Maggiore della Marina Militare, dell'Istituto Idrografico della Marina Militare e del Comando Marittimo della Sicilia con ddpp. rispettivamente n. 52540 del 25/07/2023, n. 4589 del 19/05/2023 e n. 6528 del 27/07/2023;
- VISTO:** il programma delle attività operative di Enimed S.p.A. per l'utilizzo della nave di perforazione "Saipem 10000" sui singoli pozzi del "Progetto offshore ibleo – Campi Argo e Cassiopea" inviato con nota n. DRILLOFF-S10K-015/2023 del 27.09.2023, assunta a prot. n. 21044 del 29/09/2023;
- VISTA:** la nota n. DRIOFF-S10K-017/2023 del 23.10.2023 della società "SAIPEM – Servizi Energia Italia S.p.a." con la quale sono state comunicate le osservazioni alla bozza del presente provvedimento;
- VISTA:** la nota n. 1301 del 25.10.2023 della Società Enimed S.p.A. con la quale sono stati trasmessi i layout dei pozzi e comunicato il periodo di interdizione;
- VISTI:** gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1231, 1235 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l'articolo 28 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

- VISTI:** i dispacci n. 88501 e n. 88503 del 04.07.2023 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera relativi alla concessione di coltivazione di idrocarburi “G.C1.AG” - pozzi “Cassiopea 3” e “Cassiopea 2dir”;
- VISTA:** la nota n. 3395 del 13.09.2023 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della Sicilia;
- RITENUTO:** necessario interdire lo specchio acqueo da qualsiasi attività potenzialmente idonea ad interferire con i lavori di cui trattasi e disciplinare lo svolgimento dell'attività al fine di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardare l'ambiente marino-costiero;
- VISTO:** l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici*);

### **RENDE NOTO:**

che la società “Servizi Energia Italia S.p.A.”, incaricata dal committente “Enimed S.p.A.”, nell'ambito del “Progetto Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea” effettuerà la perforazione, il completamento e la messa in produzione dei seguenti giacimenti minerari di gas naturale:

1. “Cassiopea 2 DIR”;
2. “Cassiopea 3”;
3. “Cassiopea 1 DIR”;
4. “Argo 2”.

Le menzionate attività si svolgeranno nelle acque di questo Compartimento marittimo.

In particolare dal **15/11/2023** al **15/02/2024** le operazioni di perforazione del fondo marino avverranno per mezzo della nave perforatrice “SAIPEM 10000” IMO N. 9187605 di bandiera Bahamas ed interesseranno il pozzo individuato dalle seguenti coordinate geografiche (*Datum WGS 84*):

**Pozzo “ARGO2”** **36° 55' 36.1350" N** **013° 48' 19.2056"E**

meglio indicate nella planimetria in allegato (**ALL.1**).

### **ORDINA:**

#### **Articolo 1**

*(Istituzione della zona di sicurezza)*

La zona di sicurezza di cui all'art. 28 del D.P.R. 886/79, in cui è vietato l'accesso a tutte le navi, imbarcazioni, galleggianti e soggetti non autorizzati dal concessionario/autorità competente, è stabilita in **500 (cinquecento) metri**, rilevati dai punti più esterni della nave “SAIPEM 10000”, intesa nelle operazioni di perforazione del pozzo ARGO 2, ubicato nel punto di coordinate geografiche indicate al “rende noto” e, comunque, da tutti gli *offshore supply vessel* in assistenza alla suddetta

unità mobile di perforazione. La zona di sicurezza può essere occasionalmente estesa, a seconda delle necessità ed in via provvisoria, tramite semplice avviso ai naviganti, il quale varrà anche come segnalazione della presenza delle strutture non permanenti agli effetti dell'applicazione delle presenti norme.

È altresì vietato il transito e la sosta di navi, galleggianti, unità da diporto, nonché qualsiasi tipo di pesca e/o di attività subacquea nel raggio di **1 (uno) miglio nautico** dal punto di coordinate geografiche di cui al "rende noto".

È fatto obbligo a tutte le unità in transito entro un raggio di **2 miglia** nautiche di cui al "rende noto" di:

- procedere a velocità ridotta, in occasione della navigazione e del transito in prossimità dell'unità impegnata nelle attività di perforazione;
- valutare l'adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale;
- attenersi ad eventuali disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità marittima o dal personale dell'impresa responsabile.

## **Articolo 2**

*(Deroghe)*

Possono avvicinarsi alla zona di sicurezza le navi appoggio, le navi che devono compiere operazioni commerciali, le unità adibite alla manutenzione e le imbarcazioni addette al trasporto di personale speciale, equipaggi e materiale per l'attività di perforazioni, gli operatori tecnici, purché preventivamente autorizzati dal comandante dell'unità navale di perforazione. Rimane comunque fermo l'obbligo di avvisare preventivamente e di volta in volta la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e l'Ufficio circondariale marittimo di Licata, a mezzo radio ed a mezzo di posta elettronica certificata.

Sono, altresì, autorizzate all'avvicinamento alle succitate unità navali i mezzi nautici della Stazione di Pilotaggio del Porto di Porto Empedocle e Licata, del Gruppo Ormeggiatori e barcaioi del porto di Licata ed i Rimorchiatori addetti al servizio di rimorchio in concessione nella rada e nel porto di Porto Empedocle e Licata per il tempo necessario a prestare l'eventuale assistenza richiesta dalle navi autorizzate di cui sopra, nonché le unità adibite ad altri servizi portuali, per il tempo strettamente necessario ad espletare la loro prestazione.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e ambientale)*

Per tutta la durata dell'attività di perforazione è fatto obbligo alla nave SAIPEM 10000 di:

- attenersi alle prescrizioni contenute nei nulla-osta dello Stato Maggiore Marina, dell'Istituto Idrografico della Marina e del Comando Marittimo Sicilia meglio citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché alle pertinenti ordinanze emanate da questa Autorità marittima e dall'Ufficio circondariale marittimo di Licata;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;

- contattare immediatamente, in caso di emergenza, la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle (via radio al canale 16 VHF o via telefono ai numeri 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845, ovvero tramite numero verde nazionale 1530 dedicato alle emergenze in mare) e dare comunicazione di ogni evento suscettibile di recare pericolo o di causare impedimento al regolare svolgimento dell'attività, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale;
- informare tempestivamente la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle (via radio al canale 16 VHF o via telefono ai numeri 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845, ovvero tramite numero verde nazionale 1530 dedicato alle emergenze in mare) nel caso di rinvenimento di oggetti di natura bellica, con la prescritta procedura;
- sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere durante l'esecuzione dei lavori, informando prontamente l'Autorità marittima;
- dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività.

#### **Articolo 4**

##### *(Segnalamenti marittimi)*

L'unità navale "SAIPEM 10000" e tutte le altre unità impegnate negli eventuali lavori/ispezioni/controlli ordinari agli impianti di cui sopra devono segnalare lo svolgimento della loro attività a mezzo dei segnalamenti previsti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72) e dal "Codice internazionale dei segnali" (C.I.S.'69).

Chiunque dovesse trovarsi in prossimità delle unità di cui al precedente comma dovrà assicurare la massima attenzione alle comunicazioni ottiche e fonetiche, non intralciare i lavori e mantenersi a debita distanza, specie a ridosso delle anzidette zone di sicurezza.

#### **Articolo 5**

##### *(Esclusioni)*

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area di cantiere.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle ed al comandante dell'unità navale di perforazione "SAIPEM 10000", nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

## **Articolo 6**

*(Norme sanzionatorie)*

I contravventori alla presente ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 e s.m.i.

Negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 94 del D.P.R. 24.05.1979, n. 886, gli artt. 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di più grave o diverso reato.

## **Articolo 7**

*(Entrata in vigore e disposizioni finali)*

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

La diffusione della presente ordinanza è, altresì, assicurata mediante inoltre:


- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili d'interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza;
- alla società "Enimed S.p.a.";
- alla società "Saipem – Servizi Energia Italia S.p.a.", cui è fatto obbligo di detenerla a bordo delle proprie unità navali e di renderla disponibile al proprio personale e agli operatori interessati.

La presente ordinanza sarà trasmessa alle competenti Autorità per la richiesta di emissione di apposito "avviso urgente ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA  
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*



Pozzo "ARGO2"  
Lat. 36° 55' 36.1350"N  
Long. 013° 48' 19.2056"E